STATUTO

EMI • IMS • AMI • OIM

ENTRAIDE MISSIONNAIRE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL MISSIONARY BENEFIT SOCIETY
AYUDA MISIONERA INTERNACIONAL
OPERA INTERNAZIONALE PER IL PERSONALE MISSIONARIO
ENTREAJUDA MISSIONÁRIA INTERNACIONAL
INTERNATIONAAL MISSIONAIR ONDERLING ULPBETOON

IL PRESENTE STATO È STATO ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE COSTITUTIVA TENUTASI A GINEVRA IL 30 GIUGNO 1965. L'OPERA INTERNAZIONALE PER IL PERSONALE MISSIONARIO È STATA ISCRITTA A TALE DATA PRESSO IL REGISTRO DEL COMMERCIO DI GINEVRA.

L'attuale versione è stata ratificata in Assemblea Generale il 17 novembre 2020, modificata Assemblea Generale Straordinaria il 17 novembre 2023 e aggiornata in occasione del Comitato Direttivo del 22 novembre 2024.

Indice

INTRODUZIONE 3

TITOLO I : COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, OBIETTIVO 3

Articolo 1 - Costituzione 3
Articolo 2 - Durata 4
Articolo 3 - Sede 4
Articolo 4 - Obiettivo 4
Articolo 5 - Responsabilità 4
Articole 6 - Esercizio sociale 5

TITOLO II : SOCIETÀ 5

Articolo 7 - Soci 5
Articolo 8 - Beneficiari 6

TITOLO III : ORGANI 6

Articolo 9 - Organi 6

SEZIONE 1 : ASSEMBLEA GENERALE 7

Articolo 10 - Composizione 7
Articolo 11 - Convocazioni 7
Articolo 12 - Competenza 7
Articolo 13 - Designazione dei delegati all'Assemblea generale 7
Articolo 14 - Decisioni 8
Articolo 15 - Scrutinio segreto 8
Articolo 16 - Modifica degli statuti – Dissoluzione - Fusione 8
Articolo 17 - Verbali 9

SEZIONE 2 : COMITATO DIRETTIVO 9

Articolo 18 - Composizione 9
Articolo 19 - Missioni del comitato direttivo 9
Articolo 20 - Relazione sulla gestione 9
Articolo 21 - Creazione e chiusura delle sezioni 9
Articolo 22 - Riunione 10
Articolo 23 - Voto 10

SEZIONE 3 : UFFICIO 10

Articolo 24 - Composizione 10
Articolo 25 - Competenze dell'ufficio 10
Articolo 26 - Attribuzione dei membri dell'ufficio 11
Articolo 27 - Direttore Generale 12

SEZIONE 4 : SEZIONI 12

Articolo 28 - Formazione e funzionamento 12

SEZIONE 5 : COMMISSIONI 12

Articolo 29 - Ruolo e composizione 12
Articolo 30 - Commissione delle affiliazioni 13
Articolo 31 - Commissione del fondo sociale 13
Articolo 32 - Commissione per la riduzione dei contributi 13

SEZIONE 6: COMMISSIONE DI CONTROLLO 14

Articolo 33 - Composizione e ruolo 14

TITOLO IV : DIMISSIONI E RADIAZIONE 14

Articolo 34 - Dimissione 14
Articolo 35 - Radiazione 14

TITOLO V : RISORSE E SPESE 15

Articolo 36 - Risorse 15
Articolo 37 - Spese 15

TITOLO VI : DISSOLUZIONE 15

Articolo 38 - Quorum di presenza 15
Articolo 39 - Quorum di voto 15
Articolo 40 - Destinazione dei beni 16

TITOLO VII : ARBITRATO 16

Articolo 41 - Arbitrato 16

INTRODUZIONE

La presente Associazione internazionale di diritto svizzero opera sotto l'egida delle Conferenze dei Superiori Maggiori e delle Superiore Maggiori nonché delle Conferenze Episcopali. In uno spirito di condivisione, facilita agli istituti religiosi, alle diocesi e ad altri tipi di comunità cristiane che questi organismi rappresentano l'aiuto che queste comunità religiose devono dare ai loro membri.

Il problema della copertura delle spese relative alle cure sanitarie dei missionari è posto nel corso di un incontro europeo di rappresentanti di unioni di superiori maggiori. Per i missionari che non possono beneficiare dei sistemi mutualistici messi in atto nei propri paesi di origine e che operano in paesi con sistemi sanitari inesistenti o insufficienti è stato necessario creare un Fondo Internazionale di autoaiuto e assistenza malattia.

Il segretario generale dell'unione dei superiori maggiori di Francia, Padre Jean-François Barbier (francescano) ne è stato il capostipite con l'appoggio dell'Union Mutuelle Saint Martin. L'Opera Internazionale per il personale Missionario, di tipo mutualistico, è stata creata secondo la legge svizzera e ha sede legale a Ginevra, al fine di garantire una totale neutralità nei confronti degli Stati. Non a scopo di lucro, non competitiva e con il sostegno e l'accordo della Santa Sede, questa organizzazione vuole conciliare le due necessità di una solidarietà internazionale e di una responsabilità nazionale.

In linea con lo spirito del Concilio Vaticano II, il suo obiettivo è quello di consentire a tutti i missionari del mondo di beneficiare di un diritto uguale alla salute. Possono farne parte anche i membri del clero autoctono, le mogli e i figli dei pastori e le assistenti laiche.

L'OIM, la cui assemblea costitutiva si è tenuta il 30 giugno 1965, ha iniziato a funzionare il 1° gennaio 1966; la creazione, sin dall'inizio, di sezioni geografiche ne favorisce la decentralizzazione.

Il primo Comitato Direttivo è internazionale (Francia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi), nella sua composizione, ed ecumenico.

Conformemente ai suoi statuti e regolamenti e nel rispetto delle legislazioni nazionali, l'Associazione interviene secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea Generale delle comunità cristiane aderenti, è amministrata dal Comitato Direttivo formato da membri eletti su proposta delle Assemblee Nazionali e Regionali dei Superiori Maggiori e delle Superiore Maggiori, di Conferenze Episcopali o di altre istanze della stessa natura affiliate all'Associazione.

L'organizzazione dell'Associazione mira a fornire i suoi interventi ovunque i beneficiari svolgano le loro attività e i loro ministeri. La decentralizzazione della sua gestione è assicurata da sezioni con competenza geografica o di altro tipo.

TITOLO I : COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, OBIETTIVO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È istituita, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, un'Associazione che ha per denominazione:

- Entraide Missionnaire Internationale
- International Missionary Benefit Society
- Ayuda Misionera Internacional
- Opera Internazionale per il personale Missionario
- Entreajuda Missionaria Internacional

- Internationaal Missionair Onderling Hulpbetoon

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 - SEDE

La sede sociale dell'Associazione è fissata a 28 boulevard des Philosophes, 1205 Ginevra - Svizzera

ARTICOLO 4 - OBIETTIVO

L'Associazione ha lo scopo di:

- Fornire, per conto delle comunità cristiane aderenti (diocesi, istituti e associazioni di fedeli), che sono a loro volta raggruppate in sezioni, un'assistenza economica e sociale che si traduca in un'assistenza reciproca nell'ambito della salute. I beneficiari sono i religiosi, le religiose, i membri del clero diocesano e i membri delle collettività religiose di cui all'articolo 8.
- Studiare e cercare di proteggere le persone in materia di salute con ogni mezzo.
- Aprire istituti, centri di informazione e di aiuto reciproco.
- Fornire ai suoi beneficiari l'assistenza spirituale, morale o materiale, oggetto dell'Associazione.
- L'Associazione non si prefigge di realizzare profitti.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ

Solo il patrimonio sociale risponde dei debiti dell'Associazione, essendo esclusa ogni responsabilità personale dei soci. Di conseguenza, l'affiliazione all'E.M.I. non esonera le collettività religiose (diocesi, istituti religiosi e associazioni di fedeli) dai loro obblighi canonici nei confronti dei beneficiari e quindi da quelli di assicurare in ogni circostanza la continuità dell'assistenza in caso di malattia dei loro membri.

Canone 231

§1 *"I laici, che sono assegnati in modo permanente o temporaneo a un servizio speciale della Chiesa, sono tenuti dall'obbligo di acquisire la formazione adeguata e necessaria per svolgere adeguatamente il loro incarico e di adempierlo con coscienza, cura e diligenza.*

§2 *Osservando le disposizioni del can. 230, §1, hanno diritto a una retribuzione onesta e adeguata alle loro condizioni, che consenta loro di provvedere decentemente ai loro bisogni e a quelli della loro famiglia, nel rispetto delle disposizioni del diritto civile; allo stesso modo, hanno diritto a un'adeguata assicurazione previdenziale, di sicurezza sociale e di assistenza sanitaria".*

Canone 281

§1 *"Dal momento che si dedicano al ministero ecclesiastico, i chierici meritano una retribuzione adeguata alla loro condizione, che tenga conto tanto della natura del loro incarico quanto delle circostanze di luogo e di tempo, e che sia tale da permettere loro*

di provvedere al proprio sostentamento e di assicurare una retribuzione equa a coloro i cui servizi sono loro necessari.

§2 *Allo stesso modo, occorre provvedere affinché essi beneficino dell'assistenza sociale con la quale si provvede adeguatamente alle loro necessità in caso di malattia, invalidità o vecchiaia.*

§3 *I diaconi sposati che si dedicano interamente al ministero ecclesiastico meritano una retribuzione che permetta loro di provvedere alle necessità proprie e a quelle della loro famiglia; ma coloro che, a causa della professione civile che esercitano o hanno esercitato, ricevono una retribuzione, dovranno provvedere ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie con questa retribuzione".*

Canone 619

"I Superiori si dedicheranno scrupolosamente al loro ministero e, insieme ai membri che sono loro affidati, cercheranno di edificare una comunità fraterna in Cristo, nella quale Dio sia cercato ed amato prima di tutto. Che nutrano dunque frequentemente i membri della comunità con la parola di Dio e li portino alla celebrazione della sacra liturgia. Essi devono dare l'esempio nella pratica delle virtù, nell'osservanza delle leggi e delle tradizioni del proprio istituto; devono provvedere in modo appropriato alle proprie necessità personali, curare e visitare con sollecitudine i malati, incoraggiare gli ansiosi, confortare i timorosi ed essere pazienti con tutti".

Canone 1274

§2 "*Laddove la previdenza sociale per il clero non sia ancora adeguatamente organizzata, la conferenza dei vescovi dovrà provvedere affinché un organismo assicuri in modo sufficiente la sicurezza sociale del clero".*

ARTICOLE 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Si estende su un periodo di 36 mesi. Il Comitato Direttivo finalizza i conti, che vengono approvati dall'assemblea generale più vicina.

TITOLO II : SOCIETÀ

ARTICOLO 7 - SOCI

Sono membri dell'Associazione, cioè solo soci: i membri fondatori, i membri associati, i membri attivi e i membri onorari.

I membri fondatori

I membri fondatori, vale a dire il Comitato Permanente dei Religiosi di Francia (CPRF) e l'Unione dei Superiori Maggiori di Francia (USMF), oggi Conferenza dei Religiosi e delle Religiose di Francia (CORREF).

I membri associati

Sono gli istituti religiosi e le conferenze episcopali nazionali o regionali che hanno permesso

la creazione delle sezioni dell'OIM o hanno partecipato al suo sviluppo :

- La Conferenza dei Religiosi del Belgio
- La Conferenza Regionale dei Vescovi dell'Africa Occidentale
- La Congregazione dei Padri dello Spirito Santo
- La Conferenza dei Vescovi del Madagascar
- La Conferenza dei Vescovi del Kenya
- La Provincia dei Fratelli Maristi dell'America Centrale
- Anima Una rappresentante delle congregazioni femminili indigene francofone dell'Africa occidentale

Contribuiscono tutti in modo particolare all'orientamento e allo sviluppo dell'OIM.

Un istituto religioso o una conferenza episcopale nazionale o regionale può chiedere di diventare membro associato. La sua candidatura deve essere approvata dal membro fondatore e dal comitato direttivo.

I membri attivi

Si tratta delle comunità che hanno aderito all'OIM.

L'adesione è pronunciata dal responsabile della sezione su richiesta della comunità candidata, o dei gruppi da essa costituiti, sulla base della presentazione dei suoi statuti canonici o ecclesiastici e convalidata dal versamento dei contributi.

I membri onorari

Sono persone fisiche che hanno prestato servizi di rilievo. Essi sono approvati dal Comitato Direttivo.

Il numero dei membri è illimitato.

ARTICOLO 8 - BENEFICIARI

Le persone (religiosi, religiose, sacerdoti, pastori e membri delle associazioni di fedeli nonché i loro coniugi e figli) appartenenti a una comunità aderente sono i beneficiari delle prestazioni dell'Associazione.

Una comunità aderente può formare uno o più gruppi, ciascuno dei quali è associato a una sezione. I regolamenti interni precisano la missione del gruppo e della sezione.

Non c'è adesione individuale, tranne in casi eccezionali: Fidei Donum, Cooperanti o decisione della Commissione d'affiliazione.

Il numero dei beneficiari non è limitato.

TITOLO III : ORGANI

ARTICOLO 9 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato Direttivo

- L'Ufficio
- Le Sezioni
- Le Commissioni
- La Commissione di Controllo

SEZIONE 1 : ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE

L'Assemblea Generale è composta dal membro fondatore rappresentato dai suoi delegati al Comitato Direttivo, dai delegati dei membri associati e dai delegati dei membri attivi.

I delegati dei membri attivi sono designati dalle sezioni in conformità all'articolo 13 e alle modalità stabilite nei regolamenti delle sezioni.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONI

L'Assemblea Generale si riunisce almeno ogni tre anni su iniziativa del Presidente del Comitato Direttivo. È presieduta dal presidente o dal vicepresidente del Comitato Direttivo.

Le convocazioni devono essere inviate con almeno un mese di anticipo, indicando l'ordine del giorno. Quest'ultimo deve menzionare ogni oggetto di cui almeno un quinto dei membri dell'Associazione ha chiesto l'esame.

Nessuna decisione può essere presa su un argomento che non è all'ordine del giorno di un'Assemblea Generale, salvo decisione presa all'unanimità dei membri presenti o rappresentati.

Il Comitato Direttivo deve anche convocare l'assemblea generale su richiesta espressa e scritta di almeno un quinto dei membri dell'Associazione, di cui all'articolo 7.

La richiesta va indirizzata al Presidente dell'OIM, precisando i punti da portare all'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo deve, in questo caso, riunire l'Assemblea Generale entro tre mesi dal ricevimento della richiesta prevista al comma precedente. Le convocazioni devono essere inviate con almeno un mese di anticipo, indicando i punti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - COMPETENZA

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. In particolare:

- delibera sui conti che gli sono presentati dal Comitato Direttivo, dopo aver sentito la relazione della Commissione di Controllo di cui all'articolo 33,
- modifica lo statuto,
- nomina e revoca i membri del Comitato Direttivo,
- elegge i membri della Commissione di Controllo,
- decide lo scioglimento volontario dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - DESIGNAZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

I ***delegati dei membri fondatori*** sono designati dalla CORREF.

I ***delegati dei membri associati*** sono designati dalla loro autorità ecclesiastica.

I ***delegati dei membri attivi*** sono designati secondo le seguenti modalità: per ogni sezione, il numero di delegati dei membri attivi (collettività aderenti o gruppi) è calcolato in base al numero di beneficiari iscritti a questa sezione:

- un delegato se la sezione ha meno di mille beneficiari,
- oltre mille beneficiari, un delegato in più ogni duemila.

L'organico preso in considerazione è quello del 1° luglio dell'anno precedente all'Assemblea Generale.

Le sezioni organizzano la designazione dei delegati in conformità con il regolamento degli organi adottato dal Comitato Direttivo.

In caso di impedimento di un delegato, quest'ultimo può farsi rappresentare da un altro delegato autorizzato per iscritto e scelto tra quelli designati dalla stessa autorità o per quelli designati dai membri attivi, tra i responsabili del gruppo. Un delegato non può ricevere più di due poteri.

Articolo 14 - Decisioni

Ogni delegato dispone di un voto. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti o rappresentati, l'astensione è considerata come un'assenza, indipendentemente dal numero di delegati, fatte salve le eccezioni previste agli articoli 16 e 39.

Articolo 15 - Scrutinio segreto

Le elezioni, le nomine, le revoche e le esclusioni sono a scrutinio segreto.

Tale modalità di voto è obbligatoria su semplice decisione del Presidente o quando almeno un quinto dei membri presenti o rappresentati lo richieda.

Articolo 16 - Modifica degli statuti - Dissoluzione - Fusione

Competenza

L'Assemblea generale è competente per modificare gli statuti. Ogni proposta o richiesta di modifica deve essere iscritta all'ordine del giorno della prossima Assemblea Generale.

Quorum di presenza

L'Assemblea Generale, chiamata a pronunciarsi su una modifica dello statuto, la dissoluzione o la fusione, può farlo solo se almeno la metà dei membri è presente o rappresentata, l'astensione non essendo considerata un'assenza.

Se tale quorum non è raggiunto, il Comitato Direttivo convoca entro tre mesi, mediante lettera indirizzata almeno un mese prima, una nuova Assemblea Generale che delibera, indipendentemente dal numero dei delegati presenti o rappresentati.

Voto

In entrambi i casi, qualsiasi modifica dello statuto, o qualsiasi decisione di fusione o dissoluzione, deve essere approvata dai due terzi dei voti dei membri presenti o

rappresentati, e l'astensione sarà considerata come un'assenza.

Articolo 17 - Verbali

I verbali delle deliberazioni di un'Assemblea Generale, firmati dal Presidente della riunione, sono sottoscritti e siglati dal Presidente o dal Segretario Generale.

SEZIONE 2 : COMITATO DIRETTIVO

Articolo 18 - Composizione

Il Comitato Direttivo è composto da cinque a venti membri. È nominato, conformemente all'articolo 12, su proposta del membro fondatore e dei membri associati, con la precisazione che i rappresentanti del membro fondatore costituiscono la maggioranza del Comitato Direttivo.

Il mandato dei membri del Comitato Direttivo è di 3 anni. È rinnovato dall'Assemblea Generale che segue la scadenza del mandato. Il numero di mandati è limitato a 3 consecutivi.

In caso di sede vacante, il Comitato Direttivo provvede alla nomina di sostituti secondo le modalità previste dai regolamenti delle sezioni. I membri del Comitato Direttivo così cooptati rimangono in carica solo fino alla prossima Assemblea Generale.

In ogni caso, resta riservata la possibilità di dimissioni o di revoca da parte dell'Assemblea Generale.

Il Comitato Direttivo elegge, a cadenza triennale, cinque membri che formano l'ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 24.

Articolo 19 - Missioni del comitato direttivo

Il Comitato Direttivo garantisce il funzionamento generale dell'Associazione. La rappresenta e la coinvolge in tutti gli atti giudiziari ed extragiudiziali. A tal fine dispone dei più ampi poteri.

Il Comitato Direttivo può delegare alcune delle sue attribuzioni o dei suoi poteri all'Ufficio per consentirgli di attuare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento dei servizi.

L'Associazione è rappresentata in giudizio dal Presidente del Comitato Direttivo, dal Segretario Generale o da una persona appositamente incaricata.

Il Comitato Direttivo determina le deleghe di firma.

Articolo 20 - Relazione sulla gestione

Il Comitato direttivo presenta una relazione di gestione a ciascuna Assemblea Generale, che descrive la situazione finanziaria, le azioni intraprese, le sezioni create o chiuse e propone eventualmente nuove direttive e mezzi adeguati.

Articolo 21 - Creazione e chiusura delle sezioni

L'Associazione opera in modo decentralizzato, attraverso le sezioni.

La missione delle Sezioni è dettagliata in un accordo firmato con le collettività alle quali

viene affidato l'incarico:

- Promozione dei servizi e sviluppo dell'OIM
- Informazioni preliminari e appartenenza ai Gruppi
- Solidarietà e gestione del Fondo Sociale
- Monitoraggio dei Gruppi
- Realizzazione dei rendiconti

Il Comitato Direttivo, e su delega l'Ufficio, decide in merito alla creazione di sezioni dell'Associazione, ovunque sia necessario, nonché alla loro chiusura. I regolamenti interni dell'Associazione precisano il ruolo delle sezioni.

ARTICOLO 22 - RIUNIONE

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno. Il Presidente invia le convocazioni con almeno un mese di anticipo, indicando l'ordine del giorno.

ARTICOLO 23 - VOTO

Ciascun membro del Comitato Direttivo dispone di un voto.

Il Comitato Direttivo si riunisce validamente se almeno la metà dei suoi membri è presente.

Le decisioni correnti sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso di parità dei voti, prevale quella del Presidente o del suo rappresentante ad hoc.

Per qualsiasi decisione che coinvolga la vita dell'Associazione (proposta di modifica dello statuto, o di dissoluzione, creazione o chiusura di sezioni, convalida dei membri associati, cambiamento della sede legale), i rappresentanti del membro fondatore in seno al Comitato Direttivo devono deliberare a maggioranza di essi.

L'elezione del Presidente del Comitato direttivo ha luogo, a scrutinio segreto, a scrutinio dei due terzi, nel corso della prima riunione successiva all'Assemblea Generale che ha proceduto al rinnovo del Comitato direttivo.

L'elezione degli altri membri dell'Ufficio (il vicepresidente, il segretario generale, il tesoriere e un altro membro) ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata, nel corso della prima riunione successiva all'Assemblea Generale che ha proceduto al rinnovo del Comitato Direttivo.

SEZIONE 3 : UFFICIO

ARTICOLO 24 - COMPOSIZIONE

L'Ufficio dell'OIM è composto da 5 membri eletti dal Comitato Direttivo:

- Il Presidente del Comitato Direttivo
- Il Vicepresidente del Comitato Direttivo
- Il Segretario Generale del Comitato Direttivo
- Il Tesoriere
- Un altro membro del Comitato Direttivo

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni e ai lavori dell'Ufficio.

ARTICOLO 25 - COMPETENZE DELL'UFFICIO

L'Ufficio segue il funzionamento delle attività dell'OIM su delega del Comitato Direttivo.

Inoltre, vigila sull'evoluzione dei testi regolamentari, sulla situazione delle sezioni, sulla contabilità e sulle finanze nonché sullo sviluppo dell'Associazione.

Consultandosi con il Direttore Generale, il Presidente può accordare a una persona giuridica una delegazione amministrativa, le cui modalità sono fissate in un accordo. È responsabile del Comitato Direttivo.

Sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo i regolamenti necessari al buon funzionamento dell'Associazione e della sua struttura amministrativa.

Prepara le riunioni del Comitato Direttivo e le proposte che gli vengono sottoposte.

Prende le decisioni in esecuzione delle delegazioni che può ricevere dal Comitato Direttivo ed è anche competente a votare per qualsiasi decisione su questioni non riservate al Comitato Direttivo o all'Assemblea Generale.

ARTICOLO 26 - ATTRIBUZIONE DEI MEMBRI DELL'UFFICIO

Articolo 26-1 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'OIM in giudizio e in tutti gli atti della vita civile.

È competente a intraprendere azioni legali o a difendere l'OIM nelle azioni intraprese contro di essa.

Convoca il Comitato Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

Organizza e dirige i lavori del Comitato Direttivo.

Garantisce il buon funzionamento degli organi dell'OIM.

Il Presidente può, sotto la sua responsabilità e controllo e con l'autorizzazione del Comitato Direttivo, affidare al Direttore Generale l'esecuzione di determinati compiti che gli competono.

Il Presidente può, in qualsiasi momento, revocare, in tutto o in parte, le sue delegazioni.

Il Presidente del Comitato Direttivo, quando ha delegato un certo numero di azioni, riceve un resoconto di queste da parte dei delegati.

Articolo 26-2 - Vicepresidente

Il Vicepresidente assiste il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento. Assicura la sostituzione del Presidente in caso di dimissioni di quest'ultimo fino al Comitato Direttivo successivo.

Articolo 26-3 – Segretario generale

Il Segretario Generale del Comitato Direttivo è responsabile della redazione dei verbali, dell'animazione della vita istituzionale dell'OIM e della conservazione degli archivi.

Sotto la sua responsabilità e il suo controllo e con l'autorizzazione del Comitato Direttivo, può affidare al Direttore Generale lo svolgimento di determinati compiti che gli competono e delegare la sua firma su determinati oggetti.

Articolo 26-4 - Tesoriere

Il Tesoriere prepara e sottopone al Comitato Direttivo i conti annuali e i relativi casi o tabelle.

Presenta ogni anno al Comitato Direttivo una relazione sulla situazione finanziaria dell'OIM.

Il Tesoriere può, sotto la sua responsabilità e il suo controllo e con l'autorizzazione del Comitato Direttivo, affidare al Direttore Generale dell'OIM, o a dipendenti, l'esecuzione di alcuni compiti che gli competono.

ARTICOLO 27 - DIRETTORE GENERALE

Il Comitato Direttivo può nominare un Direttore Generale che stabilisce le condizioni della sua nomina, i suoi compiti e il suo ruolo.

Il Direttore Generale assicura l'esecuzione delle decisioni degli organi dell'Associazione di cui all'articolo 9.

SEZIONE 4 : SEZIONI

ARTICOLO 28 - FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO

Le Sezioni sono centri di gestione OIM di prossimità, dislocati in tutto il mondo. I regolamenti interni precisano le modalità di creazione e di chiusura delle sezioni, i loro legami con l'OIM e la loro collettività di gestione, nonché la loro missione e il loro funzionamento.

SEZIONE 5 : COMMISSIONI

ARTICOLO 29 - RUOLO E COMPOSIZIONE

L'associazione si impegnerà a modulare le proprie spese e risorse al fine di preservare la propria situazione economica. Le riserve finanziarie saranno quindi costituite dal Comitato Direttivo.

A tal fine, il Comitato Direttivo sarà assistito da commissioni tecniche il cui numero sarà determinato e i cui membri saranno nominati dal Comitato Direttivo che determinerà le loro attribuzioni (salvo disposizioni contrarie).

Per la prima volta, i membri del Comitato riceveranno un mandato triennale, rinnovabile indefinitamente per periodi di tre anni.

Le commissioni tecniche potranno avvalersi, per svolgere i loro lavori, di persone fisiche o giuridiche appositamente scelte in funzione delle loro competenze, qualificate come consulenti tecnici. Il loro compito è definito dal Comitato Direttivo e in relazione alle prerogative che gli sono affidate. Ogni missione è disciplinata da un ordine di missione che ne stabilisce la durata e lo scopo.

Il Presidente dell'associazione dirige d'ufficio tutte le commissioni, a eccezione della commissione di controllo.

Può tuttavia farsi rappresentare da un membro del Comitato Direttivo se lo ritiene opportuno.

Articolo 30 - Commissione delle affiliazioni

L'affiliazione delle comunità religiose è gestita dalle sezioni, che provvedono a trasmettere gli elementi completi e finalizzati al delegato di gestione.

Può intervenire per l'intera collettività o per alcuni dei suoi membri che costituiscono un gruppo.

Questa affiliazione si effettua in base alla presentazione degli statuti canonici o ecclesiastici della comunità.

In caso di difficoltà di valutazione del carattere canonico o ecclesiastico della comunità che richiede l'affiliazione, la sezione interroga la presente commissione (i cui membri sono nominati dall'Ufficio) prima di accettare l'affiliazione.

Articolo 31 - Commissione del fondo sociale

È istituito un Fondo sociale destinato a promuovere e sviluppare un'azione sociale a favore dei beneficiari più svantaggiati.

Su decisione del Comitato Direttivo, esso riceve una parte dei contributi pari al massimo al 5% del loro importo.

I ricorsi al Fondo sociale sono indirizzati alla sezione (per le domande di primo livello) o alla commissione del Fondo sociale (per le domande di secondo livello).

La sezione si avvale della sua commissione del Fondo sociale (analisi delle domande di primo livello) secondo le modalità stabilite dal regolamento. Questa commissione è in grado di decidere l'assegnazione di aiuti, per l'insieme delle domande, entro il limite annuo di una frazione dei contributi riscossi al suo livello, la cui percentuale è fissata dall'Ufficio. Qualora si verifichino eccessi, i casi vengono esaminati dalla presente commissione del Fondo sociale (secondo livello).

La composizione della commissione del Fondo sociale (secondo livello) è decisa dal Comitato Direttivo, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 28.

La sezione si avvale anche di una commissione del Fondo sociale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

La commissione del Fondo sociale della sezione è in grado di decidere l'assegnazione degli aiuti per tutte le domande, entro i limiti di una frazione dei contributi riscossi dalla sezione, la cui percentuale è fissata dall'Ufficio.

Qualora si verifichino eccessi, i casi vengono esaminati dalla presente commissione.

Articolo 32 - Commissione per la riduzione dei contributi

La commissione per la riduzione dei contributi ha lo scopo di esaminare le richieste presentate dalle sezioni, o dai gruppi, al fine di ottenere adeguamenti per i contributi dovuti.

SEZIONE 6: COMMISSIONE DI CONTROLLO

ARTICOLO 33 - COMPOSIZIONE E RUOLO

Una Commissione di controllo viene eletta ogni tre anni dall'Assemblea Generale.

È composta da tre membri dell'Assemblea che non fanno parte del Comitato Direttivo e da uno o più esperti contabili.

Si riunisce almeno una volta prima di ogni Assemblea Generale per l'approvazione dei conti, verifica la regolarità delle operazioni contabili, controlla la tenuta della contabilità, la cassa e il portafoglio. I risultati dei suoi lavori sono riportati in una relazione scritta, comunicata al Presidente del Comitato Direttivo prima dell'Assemblea Generale e presentata nel corso di quest'ultima.

TITOLO IV : DIMISSIONI E RADIAZIONE

ARTICOLO 34 - DIMISSIONE

Di un membro socio o attivo dell'Associazione

Qualsiasi membro può ritirarsi dall'Associazione notificando per iscritto le proprie dimissioni all'Ufficio di presidenza sei mesi prima della fine dell'anno civile o, se è previsto un esercizio amministrativo, sei mesi prima della fine di quest'ultimo.

Di un membro del Comitato Direttivo

Un membro del Comitato Direttivo può notificare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente di detto comitato. Esse avranno effetto il decimo giorno successivo alla notifica.

ARTICOLO 35 - RADIAZIONE

Di un membro dell'Associazione

- La radiazione di un membro attivo dell'Associazione è pronunciata dall'Ufficio. La radiazione può anche essere decisa dalla sezione in caso di mancato pagamento dei contributi.
- La radiazione di un membro socio può essere pronunciata solo dal Comitato Direttivo che delibera a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati.

La decisione del Comitato Direttivo dà luogo alla stesura di una relazione trasmessa all'Assemblea Generale.

Il membro è informato in anticipo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dei motivi della radiazione prevista e invitato a presentare le sue osservazioni entro 30 giorni.

Tali osservazioni sono prese in considerazione prima della decisione dell'organo deliberante.

Il membro è ascoltato e può, in tale occasione, farsi assistere da una persona di sua scelta.

La radiazione deve essere motivata e notificata per iscritto all'interessato.

Di un membro del Comitato Direttivo

La radiazione di un membro del Comitato Direttivo può essere pronunciata solo dall'Assemblea Generale su proposta di almeno la metà dei membri del suddetto Comitato Direttivo. L'Assemblea Generale deve pronunciarsi a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati, l'astensione non essendo considerata come assenza.

La radiazione può comportare, se del caso, la perdita dell'appartenenza alla società.

TITOLO V : RISORSE E SPESE

ARTICOLO 36 - RISORSE

Le risorse dell'Associazione comprendono:

- I contributi annuali versati dai membri, come definiti all'articolo 7, che sono stabiliti dall'Assemblea Generale.
- Le donazioni, i sussidi, i lasciti, gli interessi di capitale, le regalie e tutte le manifestazioni di beneficenza o di generosità e da tutte le altre fonti compatibili con il presente statuto, la natura e gli obiettivi dell'Associazione.

ARTICOLO 37 - SPESE

Le spese comprendono i costi di gestione e di amministrazione dell'Associazione e, in generale, tutte le somme destinate a far fronte agli oneri che rispondono al suo scopo.

Inoltre, è istituito un fondo sociale secondo le condizioni di cui all'articolo 31 per realizzare interventi di carattere sociale a favore dei beneficiari più svantaggiati.

TITOLO VI : DISSOLUZIONE

ARTICOLO 38 - QUORUM DI PRESENZA

L'Assemblea Generale può deliberare lo scioglimento dell'Associazione solo se i due terzi dei membri sono presenti o rappresentati.

ARTICOLO 39 - QUORUM DI VOTO

Se tale quorum di presenza non è raggiunto, una nuova Assemblea Generale deve essere convocata entro sei mesi dalla prima, su convocazione del Presidente o del suo vice, inviata ai destinatari con almeno un mese di anticipo.

Questa seconda Assemblea delibererà validamente indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

Nella prima o nella seconda di queste Assemblee lo scioglimento può essere pronunciato solo a maggioranza dei due terzi dei voti. L'astensione non sarà considerata come un'assenza nel calcolo del quorum di voto.

ARTICOLO 40 - DESTINAZIONE DEI BENI

Nel corso della stessa riunione e con gli stessi quorum di presenza e di voto, l'Assemblea Generale deciderà dell'assegnazione dei beni a una o più associazioni il cui oggetto è più vicino a quello dell'Associazione.

Essa designerà contemporaneamente il o i liquidatori dell'Associazione.

TITOLO VII : ARBITRATO

ARTICOLO 41 - ARBITRATO

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto che si verifichi tra gli organi dell'Associazione, all'interno delle strutture di ciascuno di essi o tra l'Associazione e un socio, sarà risolta mediante arbitrato.

Le parti in controversia che hanno domicilio, residenza abituale o sede in Svizzera escludono l'applicazione del Codice di procedura civile svizzero e sono soggette al capitolo 12 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).

L'arbitrato sarà disciplinato dal Regolamento svizzero per l'arbitrato internazionale delle Camere di commercio svizzere in vigore alla data in cui la notifica di arbitrato è depositata ai sensi di tale Regolamento.

Il Tribunale arbitrale, composto da tre giudici, si riunirà a Ginevra e applicherà il diritto svizzero al merito della controversia. L'arbitrato si svolgerà in lingua francese.

Ai sensi dell'art. 192 della LDIP, le parti in controversia, quando nessuna di esse ha domicilio, residenza abituale o sede in Svizzera, escludono ogni ricorso ordinario o straordinario (ricorso per annullamento e ricorso di revisione) contro le sentenze del tribunale arbitrale.

emi/statuts IT 2024/11/22